**REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI LIBRI SOCIALI (art. XX comma X dello statuto)**

**Approvato dall’Assemblea dell’OdA in data XX/XX/XXX**

I libri sociali e i documenti inerenti l’amministrazione dell’Associazione sono a disposizione del socio, presso la sede sociale, a decorrere dal xxxxx giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta inviata anche tramite email.

In caso di forza maggiore, l’indisponibilità temporanea della documentazione, anche di parte di essa, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dall’organo amministrativo al socio richiedente.

Il socio dovrà firmare una “ricevuta” in cui dichiara di essere consapevole che le informazioni di cui sta prendendo visione possono essere sottoposte alla tutela della privacy e che per questo motivo non dovrà in alcun modo divulgarle.

Tutti i soci hanno inoltre diritto, su semplice richiesta, di ricevere informazioni sull’andamento economico e gestionale ed economico finanziario dell’Associazione.

Luogo e data

Letto approvato e sottoscritto

Nome Cognome (Presidente)

Nome Cognome (Segretario)